

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONALE ESPERTI QUALIFICATI IN RADIOPROTEZIONE®



National Professional Association of Italian Qualified Experts in Radiological Protection

9 Gennaio 2024

Spett. ASL Salerno
direzionegenerale@pec.aslsalerno.it
Spett. UOC Gestione Risore Umane
personale@pec.aslsalerno.it

e, p.c. Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE LIBERO PROFESSIONALE, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 6, DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165, A N. 1 ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE, SPECIALISTA IN FISICA MEDICA, ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RISONANZA MAGNETICA E ADDETTO ALLA SICUREZZA LASER, PER LE STRUTTURE DELLA ASL DI SALERNO (delibera aziendale 1561 dell'8 Novembre 2023)

Questa Associazione Nazionale degli Esperti Qualificati in Radioprotezione (ANPEQ) che rappresenta i soggetti iscritti negli elenchi degli esperti di radioprotezione di cui all'art.129 del D.lgs.101/2020 si trova nella necessità di ribadire a codesta Amministrazione che gli avvisi pubblici per l'incarico della Sorveglianza Fisica della radioprotezione ai sensi degli art. 109, 130, 131, 132 e seguenti del D.lgs. 101/2020 e s.m.i. in cui vengono inseriti aggiuntivi requisiti per la partecipazione o aggiuntivi incarichi da svolgere che comportano, come nel seguito analizzato, discriminazioni tra i concorrenti interessati al bando, sono in contrasto con il rispetto delle previsioni normative istituzionali e dell'Ente pubblico che vietano l'occorrenza di situazioni di discriminazione nelle procedure di affidamento dei servizi.

Si premette che le disposizioni normative impongono l'affidamento della sorveglianza fisica della Radioprotezione all'Esperto di radioprotezione secondo art. 128 D.lgs.101/2020 e che l'incarico comporta <u>esclusivamente</u> l'espletamento da parte di questi delle mansioni specificamente elencate negli artt. 109, 130, 131, 132 e seguenti del D.lgs. 101/2020, e comunque riconducibili alla definizione di "sorveglianza fisica".

L'unico requisito necessario per l'attribuzione delle mansioni sopra richiamate è l'iscrizione agli elenchi di cui all'art.129 del D.lgs.101/2020, istituiti presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro, con grado di abilitazione compatibile con la natura delle sorgenti di radiazioni ionizzanti su cui viene esercitata la sorveglianza fisica.

Sede legale: Piazza Velasca, 6 - 20122 MILANO - Tel. 0883.95.73.60 - Fax. 0883.19.21.036 - C.F. 80434650588 - P.IVA 09964710967

Segreteria operativa: Via Barletta, 367 - 76123 ANDRIA (BT) - Mail. info@anpeq.it - Pec. anpeq@pec.it

Consiglio Direttivo ANPEQ



ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONALE ESPERTI QUALIFICATI IN RADIOPROTEZIONE®



National Professional Association of Italian Qualified Experts in Radiological Protection

La richiesta nel bando di titoli aggiuntivi a quello di Esperto di radioprotezione, finalizzati all'affidamento di ulteriori mansioni, come quelle dello Specialista in fisica medica ai sensi dell'art.160 del D.lgs. 101/220, è quindi in evidente contrasto con le disposizioni vigenti, comportando immotivate discriminazioni tra gli Esperti di Radioprotezione iscritti negli elenchi sopra citati.

Si evidenziano anche le complicazioni, amministrative e operative a cui la struttura pubblica committente andrebbe incontro, nel caso di incarico congiunto, nella deprecata eventualità in cui l'Esperto di radioprotezione, titolare anche dell'attribuzione dell'effettuazione dei controlli di qualità o di quelle dello Specialista in Fisica Medica, fosse soggetto alla sospensione o alla cancellazione dall'elenco in applicazione dell'art. 143 e non potesse più esplicare le attribuzioni di cui all'art.130. Il risparmio artificiosamente ricercato nel bando si tradurrebbe in un aggravio economico per l'Amministrazione difficilmente giustificabile di fronte agli organismi di controllo amministrativo, con possibili ricadute sulle responsabilità personali dei responsabili del Procedimento di assegnazione degli incarichi di cui trattasi.

Non sussiste, dunque, motivazione specifica in merito a tale richiesta, che si discosta arbitrariamente dal principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione di cui all'art. 10 del D.Lgs. 36/2023, nonché con il costante indirizzo di ANAC in relazione all'introduzione di requisiti speciali di carattere tecnico-professionale non attinenti e non proporzionati all'oggetto del contratto e in contrasto con l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti, come nel caso delle arbitrarie restrizioni disposte dall'atto in oggetto.

A giudizio di questa ANPEQ la situazione prospettata può essere opportunamente ricondotta al rispetto delle vigenti disposizioni formulando bandi di gara in cui sia previsto esclusivamente l'affidamento dell'incarico della sorveglianza fisica ai sensi dell'art.130 a soggetti iscritti negli elenchi di cui all'art.129 citati, senza ulteriori requisiti sul possesso di altri titoli che, se anche giustificati dall'affidamento di altri incarichi, risulterebbero chiaramente discriminatori.

Sarebbero così eliminate in radice tutte le difficoltà lamentate. Ovviamente le soluzioni prospettate non impedirebbero allo stesso soggetto, ovviamente persona fisica in possesso dei titoli richiesti dalla normativa vigente, di esercitare tutte le funzioni richiamate (sorveglianza fisica ai sensi del d.lgs. 101/2020, attribuzioni dello specialista in fisica medica ai sensi dell'art.160, attribuzioni dell'Esperto Responsabile di sicurezza in RM e addetto alla sicurezza laser) a seguito di regolare successo negli specifici e separati bandi di gara.

Sede legale: Piazza Velasca, 6 - 20122 MILANO - Tel. 0883.95.73.60 - Fax. 0883.19.21.036 - C.F. 80434650588 - P.IVA 09964710967

Segreteria operativa: Via Barletta, 367 - 76123 ANDRIA (BT) - Mail. info@anpeq.it - Pec. anpeq@pec.it

Consiglio Direttivo ANPEQ



ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONALE ESPERTI QUALIFICATI IN RADIOPROTEZIONE®



National Professional Association of Italian Qualified Experts in Radiological Protection

ANPEQ confida nella sensibilità dell'Amministrazione in indirizzo rispetto alle rivendicazioni avanzate invitando ad attenersi per il futuro, nell'emissione dei bandi di gara di cui trattasi, ai criteri di formulazione sopra richiamati.

Alla luce delle motivazioni sopra riportate si richiede formalmente di annullare la gara in oggetto o, in subordine, l'emissione di una rettifica sostanziale al bando di gara che ponga adeguato rimedio a tutte le problematiche evidenziate.

ANPEQ, nel caso in cui la richiesta non venisse accolta, si riserva di adire alla vie legali per tutelare l'attività e la professionalità dell'Esperto di Radioprotezione.

Distinti saluti.

Luisa Biazzi, per conto del CD ANPEQ

Luia Sinzzi

Sede legale: Piazza Velasca, 6 - 20122 MILANO - Tel. 0883.95.73.60 - Fax. 0883.19.21.036 - C.F. 80434650588 - P.IVA 09964710967

Segreteria operativa: Via Barletta, 367 - 76123 ANDRIA (BT) - Mail. info@anpeq.it - Pec. anpeq@pec.it